

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI
ALL'ART.92 DEL D. Lgs. 12 APRILE 2006 N.163 E SUCCESSIVE MODIFICHE
E INTEGRAZIONI.**

approvato con delibera di Giunta Comunale n.358 del 23/11/2010

modificato con delibera di Giunta Comunale n.43 del 10/11/2015

Art. 1

Oggetto del regolamento e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di ripartizione dell'incentivo così come definito dall'art 92 modificato dai comma 7 bis e 7 ter dell'art. 93 del D. Lgs. 12/4/2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni relativamente ai progetti di opere e lavori pubblici ed agli atti di pianificazione redatti da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale.
2. L'incentivo per il coordinatore e progettista dei piani di sicurezza, il responsabile unico del procedimento, il progettista, il direttore dei lavori, i collaudatori e i loro collaboratori, è erogato al personale del Comune che ha direttamente concorso e partecipato alle attività professionali.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
4. Le norme del presente regolamento individuano:
 - a) le modalità e i criteri di riparto dell'incentivo in rapporto all'entità e alla complessità delle opere da realizzare;
 - b) le tipologie degli interventi in base ai quali diversificare l'incentivo;
 - c) le figure professionali e i soggetti ammessi.
5. L'importo dell'incentivo è costituito dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, come meglio indicato nei successivi commi.
6. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerente ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione e restauro, comprese le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dalla Legge.
7. L'incentivo di cui all'art. 92 il cui riparto è stato definito dai comma 7 bis e 7 ter dell'art. 93 del D. Lgs. 12/4/2006 n° 163 è riconosciuto per le attività di redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e preventivamente individuato come tale ed espressamente conferito come

tale con delibera di G.C. coerentemente con la Legge Regionale n°16/2004.

8. L'applicazione del presente regolamento deve essere comunque coerente con quanto stabilito dall'art. 20 (e ss.mm. ed ii) del CCNL Regione ed autonomie locali – personale non dirigente e dall'art. 26 (e ss.mm. ed ii) del CCNL Regione ed autonomie locali – personale dirigente.

Art. 2

Costituzione e accantonamento dell'incentivo per le opere pubbliche.

1. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato nel limite massimo dell'aliquota prevista per legge sull'importo posto a base di gara al netto dell'I.V.A.
2. A tale importo va aggiunto, se prevista, l'aliquota di somme a disposizione per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o delle varianti.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
5. L'incentivo non comprende le spese per forniture e/o servizi necessari per la realizzazione della progettazione, le spese di produzione documentale, gli oneri per missioni, autorizzati e documentati nelle forme previste, che faranno capo al settore responsabile titolare della procedura.

Art. 3

Compensi per la redazione di atti di pianificazione.

1. Per gli atti di pianificazione di cui all'art. 1 c. 7 del presente regolamento, l'incentivo è determinato nella misura del 30% dell'importo delle tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche. Vigè il divieto di distribuire quote di incentivo per atti di pianificazione non collegati direttamente alla realizzazione di opere pubbliche (Corte dei Conti Sezioni Autonomie

Delibera n. 7/2014).

2. Il 30% del compenso professionale, relativo alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, viene ripartito tra i dipendenti dell'Amministrazione che hanno partecipato.
3. Dalla tariffa professionale, al netto di IVA, contributi previdenziali ed eventuali voci di rimborso spese (quali spese di viaggio, spese per copie, telefono, fax, corrispondenza, ecc.) devono essere scorporate le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per prestazioni professionali e/o consulenze esterne inerenti la medesima attività di pianificazione.

Art. 4

Conferimento degli incarichi.

1. Gli affidamenti delle attività sono effettuati con determina motivata del Dirigente del Settore, tenuto conto del titolo di studio dell'incaricando, delle sue competenze professionali e dell'esperienza maturata dallo stesso nel settore nonché dell'iscrizione all'albo professionale fermo restando il disposto di cui all'art. 253 c. 16 del D. Lgs. 163/06. Nel caso di atti di pianificazione, tali affidamenti devono far seguito ad un'apposita delibera di G.C. (cfr. art. 1 c. 7 del presente regolamento) che, nell'ambito dell'attività di indirizzo della Giunta, lo identifichi come tale e conferisca espressamente l'incarico al personale e le finalità.
2. Il dirigente può, con propria determina, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo relativo alle attività effettivamente svolte. Il dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato

di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori, che assume la responsabilità professionale del progetto e/o della mansione ricoperta firmandone gli atti e gli elaborati, nonché dell'ulteriore personale che partecipa a dette attività, specificando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5 Soggetti beneficiari.

1. Per i servizi di progettazione relativi ad appalti di lavori, la ripartizione dell'incentivo viene effettuata per ogni singolo intervento, fra i soggetti elencati nell'allegata tabella A.
2. Per le attività attinenti agli atti di pianificazione e programmazione, la ripartizione va effettuata fra il responsabile unico del procedimento, che assume le funzioni di coordinatore del gruppo di progettazione, i progettisti ed i consulenti, se interni all'amministrazione, che assumono la responsabilità professionale del progetto e/o della mansione ricoperta firmandone gli atti e gli elaborati.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui ai commi 1 e 2 i collaboratori tecnici e/o amministrativi relativamente ai compiti e ai tempi a ciascuno formalmente assegnati.
4. La ripartizione di cui ai commi 1 e 2 è operata dal dirigente del settore competente per la realizzazione dell'intervento o dell'atto di pianificazione, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

Art. 6 Graduazione dell'incentivo, tempi di redazione ed esecuzione dei Progetti e dell'opera, costi e penalità

1. Per quanto attiene alla redazione di progetti e servizi di ingegneria ed architettura, relativi ad appalti o affidamenti di lavori, l'incentivo è ripartito

sulla base della seguente graduazione:

- a) aliquota prevista dalla normativa vigente, senza riduzione, per interventi di importo a base di gara fino a € 1.000.000,00;
- b) riduzione del 5% dell'aliquota di cui alla lettera a) sulla parte eccedente € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00;
- c) riduzione del 10% dell'aliquota di cui alla lettera a) sulla parte eccedente € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00;
- d) riduzione del 20% dell'aliquota di cui alla lettera a) sulla parte eccedente € 10.000.000,00 euro.
- e) La redazione dei progetti nonché la esecuzione dell'opera dovranno avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione comunale negli obiettivi previsti dagli atti di programmazione. Nel caso in cui in sede di programmazione o con specifico atto vengano fissati i termini per la conclusione del procedimento, dell'atto di pianificazione o della realizzazione dell'opera, il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 1,5% della quota spettante per ogni 15 giorni di ritardo.
- f) Il mancato rispetto dei tempi e dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, comporterà una decurtazione delle percentuali come sopra indicate dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento dei tempi e dei costi.
- g) Ai fini dell'applicazione però di tale ultima prescrizione "non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettera a), b), c) e d)".

Art. 7

Graduazione dell'incentivo per atti di pianificazione

1. Per quanto attiene alla redazione di atti di pianificazione affidati ad interni nei termini di cui sopra, l'incentivo è ripartito sulla base della seguente

graduazione:

- a) 30% per atti di pianificazione di importo fino a 300.000,00 euro;
- b) 25% sulla parte eccedente 300.000,00 euro e fino a 500.000,00 euro;
- c) 20% sulla parte eccedente 500.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro;
- d) 15% sulla parte eccedente 1.000.000,00 euro.

Art. 8

Ripartizione dell'incentivo per lavori e soggetti beneficiari.

1. L'incentivo relativo all'appalto di lavori è ripartito, secondo la graduazione di cui all'art. 6, per ogni singola opera o lavoro, con le aliquote di cui alla Tabella A.
2. Non vengono liquidate le quote parti corrispondenti a prestazioni affidate e svolte da personale non dipendente dell'Amministrazione Comunale. I relativi importi costituiscono economie.
3. I soggetti incaricati a svolgere attività esterne alla sede di lavoro, devono essere preventivamente autorizzati al servizio esterno in quanto attività istituzionale. Le suddette attività non comportano alcun riconoscimento come lavoro straordinario anche se svolte oltre l'orario di lavoro ordinario.

Art. 9

Ripartizione dell'incentivo per atti di pianificazione e soggetti beneficiari.

1. L'incentivo per gli atti di pianificazione è ripartito, secondo la graduazione di cui all'art. 7, con le aliquote di cui all'allegata Tabella B. In esecuzione della Delibera di cui ai predetti artt. 1 c. 7 e 4 del presente regolamento, il dirigente del settore competente, in relazione alle attività a svolgersi, individua le figure professionali (Gruppo di progettazione e figure specialistiche) da incaricare, alle quali riconoscere i compensi nell'ambito delle percentuali previste in tabella.
2. Non vengono liquidate le quote parti corrispondenti a prestazioni affidate e svolte da personale non dipendente dell'Amministrazione Comunale. I

relativi importi costituiscono economie.

3. I soggetti incaricati a svolgere attività esterne alla sede di lavoro, devono essere preventivamente autorizzati al servizio esterno in quanto attività istituzionale. Le suddette attività non comportano alcun riconoscimento come lavoro straordinario anche se svolte oltre l'orario di lavoro ordinario.

Art. 10 Gruppo di lavoro.

1. Al fine di attivare le procedure relative ad ogni singolo appalto o atto di pianificazione, il dirigente del settore designato quale attuatore di ogni singola procedura, contestualmente alla nomina del responsabile unico del procedimento, costituisce con apposito provvedimento motivato (determina o decreto) il gruppo di lavoro formato da personale interno.
2. Nella costituzione del gruppo, il dirigente individua il personale in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste dalla singola procedura.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene in particolare:
 - a) l'indicazione dell'opera o dell'atto di pianificazione e l'importo presunto;
 - b) la quantificazione delle attività affidate o da affidarsi all'esterno e la corrispondente riduzione dell'ammontare complessivo dell'incentivo da riconoscersi al personale interno incaricato;
 - c) i nominativi dei dipendenti incaricati costituenti il gruppo, con l'indicazione specifica delle attività lavorative affidate ad ogni singolo componente;
 - d) la programmazione delle fasi di cui consta l'attività e l'abbinamento fra dette fasi e i singoli componenti il gruppo, stimandone l'onerosità e il tempo necessari all'espletamento del singolo impegno lavorativo;
 - e) le date di inizio e fine delle attività, nonché dei processi di verifica intermedi;
 - f) le aliquote di ripartizione dell'incentivo spettante ad ogni incaricato;
 - g) la definizione dei rapporti fra il responsabile unico del procedimento ed i

- componenti del gruppo o, se del caso, con il coordinatore dello stesso;
- h) le modalità di informazione periodica, nonché i momenti di verifica, circa lo svolgimento delle attività secondo il programma definito.
4. Il dirigente del settore valuta l'opportunità di modificare la composizione e/o la consistenza del gruppo di lavoro con ulteriore provvedimento, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, qualora si verificano situazioni e circostanze impreviste nel corso del procedimento.
 5. I gruppi di lavoro opereranno nelle sedi e secondo l'orario più funzionale al raggiungimento del risultato così come definiti nel provvedimento di cui al comma 1.
 6. Gli atti ed elaborati prodotti saranno sottoscritti dai tecnici incaricati che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, ciascuno per le proprie competenze e che secondo le norme di diritto privato e della deontologia professionale possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.
 7. Il Comune assume l'onere della garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 11

Criteri per la composizione del Gruppo di Lavoro.

1. Nella composizione del gruppo di lavoro si deve tener conto dei seguenti criteri:
 - a) la competenza e la composizione del gruppo devono essere adeguate alle specifiche tecniche e alla complessità dell'appalto o dell'atto di pianificazione nonché alle competenze professionali necessarie a garantire la qualità e la funzionalità dell'attività del gruppo;
 - b) i componenti del gruppo sono individuati tra il personale interno al settore responsabile titolare della procedura. Il coinvolgimento di personale di altro settore, ritenuto opportuno sulla base delle specifiche dell'appalto o dell'atto di pianificazione e delle eventuali competenze ad

- esso ascrivibili, è subordinato all'assenso del dirigente di tale settore;
- c) l'espletamento degli incarichi non deve pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti d'istituto;
- d) allo stesso dipendente possono essere assegnati più incarichi nell'ambito della medesima procedura d'appalto o di pianificazione, qualora ne abbia le relative competenze;

Art. 12 Esclusione dall'incentivo

1. Il responsabile del procedimento ed ogni altro componente del gruppo di cui all'art. 11 che violi gli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni normative e regolamentari regionali e statali, o non svolga i compiti ad esso assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo ed è revocato dall'incarico con provvedimento del Dirigente del Settore titolare del procedimento, e altresì escluso il Dirigente del Settore.

Art. 13 Liquidazione dell'incentivo

1. Il Dirigente del Settore competente provvede con determina alla liquidazione dell'incentivo a favore dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, riguardo all'attività effettivamente svolta, come riscontrabile dai seguenti atti:
- approvazione finale della progettazione o delle fasi intermedie;
 - approvazione dei singoli SAL;
 - approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo
 - approvazione degli atti di pianificazione.
2. Le quote spettanti alle singole figure sono così liquidabili:
- a) R.U.P.:
- il 30% all'appalto dei lavori;
 - il 50% (in aggiunta a quanto già indicato al punto precedente) proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori;

-
- il 20% al collaudo. Di questa quota può altresì essere trattenuta un'aliquota del 5% nel caso di pendenze in essere nonostante il collaudo dei lavori, qualora il completamento di tali attività sia connesso ad attività del R.U.P. non ancora completate.

b) Progettista:

- il 30% all'approvazione del progetto preliminare;
- il 40% (in aggiunta a quanto già indicato al punto precedente) all'approvazione del progetto definitivo;
- il 30% all'approvazione del progetto esecutivo.

Qualora nell'ambito della progettazione vi siano figure distinte (responsabile della sicurezza, ecc.) l'aliquota per tale figura è proposta dal progettista all'atto della nomina.

c) Direttore dei Lavori:

- l'80% proporzionalmente agli Stati di avanzamento lavori;
- il 20% al collaudo. Di questa quota può altresì essere trattenuta un'aliquota del 5% nel caso di pendenze in essere nonostante il collaudo dei lavori, qualora il completamento di tali attività sia connesso ad attività del D.L. non ancora completate.

Qualora nell'ambito della progettazione vi siano figure distinte (responsabile della sicurezza, ecc.) l'aliquota per tale figura è proposta dal progettista all'atto della nomina.

d) Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e statico:

- Il 70% proporzionalmente agli Stati di avanzamento lavori;
- il 30% al collaudo.

e) Collaboratori tecnici e amministrativi:

- il 30% all'appalto dei lavori;
- il 50% (in aggiunta a quanto già indicato al punto precedente) proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori;
- il 20% al collaudo. Di questa quota può altresì essere trattenuta un'aliquota del 5% nel caso di pendenze in essere nonostante il

collaudo dei lavori.

3. La determinazione di cui al comma 1 tiene conto della verifica dei risultati prodotti dal singolo dipendente incaricato ovvero delle eventuali riserve per oneri a lui imputabili.
4. La liquidazione per gli atti di pianificazione è effettuata entro i sei mesi successivi dalla delibera di G.C. o di C.C. di definitiva approvazione.
5. In ogni caso le attività correttamente svolte nell'ambito degli incarichi conferiti devono essere interamente liquidate sulla base delle aliquote di cui alle tabelle A e B;
6. Fermo quanto indicato all'art. 1 c. 8 del presente regolamento, per il personale dipendente si precisa che la liquidazione dell'incentivo, costituendo compenso specificamente disciplinato da leggi, non contribuisce al raggiungimento degli obiettivi preordinati al riconoscimento dell'eventuale indennità di risultato;
7. E' fissato quale tetto quantitativo individuale l'importo del trattamento economico complessivo lordo percepito dal dipendente ai sensi dell'art. 1, comma 10-quater del D.Lgs 162/2008 convertito nella L. 201/2008.

Art. 14

Norma transitoria

1. Il presente regolamento trova applicazione per i contratti in corso d'esecuzione e per quelli i cui bandi o avvisi sono da pubblicare o già stati pubblicati all'entrata in vigore.
2. In caso di adeguamento da parte del legislatore del solo limite percentuale di cui all'art. 92 così come modificato dai comma 7 bis e 7 ter dell'art. 93 del D. Lgs. 12/4/2006 n° 163, l'adeguamento del presente regolamento avviene automaticamente con la novella legislativa.

Art. 15 **Rinvio a norme**

1 Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia.

Art.16

Entrata in vigore del regolamento

1 Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

Tabella A		
Ruolo	Incarico	Aliquota (%)
Responsabile Unico del Procedimento	Comprende il ruolo di Responsabile dei lavori e di coordinatore del gruppo	29 %
Redazione del progetto		18 %
	Progetto preliminare	3 %
	Progetto definitivo	6 %
	Progetto esecutivo	6 %
	Responsabile della sicurezza in fase di progettazione	3 %
Direzione lavori		19 %
Collaudo	tecnico-amministrativo e statico;	16 %
Collaboratori	amministrativi e tecnici	18 %
		100 %

Tabella B		
Ruolo	Incarico	Aliquota (%)
Responsabile del procedimento	(comprende il ruolo di coordinatore del gruppo)	25
Gruppo di progettazione		45
	Progettista-coordinatore della progettazione	25
	Progettisti diversi dal coordinatore	20
Figure specialistiche		20
Collaboratori	amministrativi e tecnici	10
		100

INDICE :

Art. 1 Oggetto del regolamento e ambito di applicazione.	1
Art. 2 Costituzione e accantonamento dell'incentivo per le opere pubbliche.....	3
Art. 3 Compensi per la redazione di atti di pianificazione.	3
Art. 4 Conferimento degli incarichi.....	4
Art. 5 Soggetti beneficiari.	5
Art. 6 Graduazione dell'incentivo relativo ai lavori,tempi di redazione dei progetti costi e penalità.....	5
Art. 7 Graduazione dell'incentivo per atti di pianificazione.....	6
Art. 8 Ripartizione dell'incentivo per lavori e soggetti beneficiari.....	7
Art. 9 Ripartizione dell'incentivo per atti di pianificazione e soggetti beneficiari.....	7
Art. 10 Gruppo di lavoro.	8
Art. 11 Criteri per la composizione del Gruppo di Lavoro.	9
Art. 12 Esclusione dall'incentivo.....	10
Art. 13 Liquidazione dell'incentivo.....	10
Art. 14 Norma Transitoria	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 15 Rinvio a norme	13
Art. 16 Entrata in vigore del regolamento.....	11
Tabella A.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Tabella B.....	Errore. Il segnalibro non è definito.